

01009147 RT 00000218 W1ALS001
0004697 17/05/2019 10:07:11
4578-00010 608ADF1C8C6AED2C
IDENTIFICATIVO 01181138174222



0 1 18 113817 422 2

Ministero dell'Economia e delle Finanze
€ 10,00
SEPTIC/00

01009147 RT 00000218 W1ALS001
0004697 17/05/2019 08:49:41
4578-00088 797F539153A9435D
IDENTIFICATIVO 01181138174336



0 1 18 113817 433 6

ATTO COSTITUTIVO

BINARIO VIVO Associazione di Promozione Sociale

In data 16 maggio 2019, presso la sede sociale in Pisa, ubicata in Via Bovio, 52, si sono riuniti:

Carlo Scorrano nato a Pisa, il 27/12/1988 e residente a Pisa in Via Bovio n.52, codice fiscale SCRCRL88T27G702B

Maria Piscopo nata ad Avellino il 15/07/1983, residente a Pisa in Via dell'Aeroporto n.17, codice fiscale PSCMRA83L55A509U

Marco Chetoni nato a Pisa il 05/05/1976 residente a Pisa in Piazza San Sepolcro n.5, codice fiscale CHTMRC76E05G702R

Elisa Lazzeri nata a Livorno il 18/01/1984 e residente a Livorno in Via di Montenero n.56, codice fiscale LZZLSE84A58E625F

Silvia Romani nata a Parma il 28/08/1990 e residente a Felino (PR) in Via Marconi n.100, codice fiscale RMNSLV90M68G337Y

Alessandro Leggio nato a Ragusa il 25/05/1982 e residente a Vicopisano (PI), codice fiscale LGGLSN82E25H163W

Carolina Cavallo nata a Moncalieri (TO) il 17/10/1989 e residente a Pisa in Via Parini n.2, codice fiscale CVLCLN89R57F335F

Vanna Niccolai nata a Pisa il 06/10/1976 e residente a Calci (PI) in Via della Chiostra n.11, codice fiscale NCCVNN76R46G702D.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Carlo Scorrano il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la sig.ra Maria Piscopo quale Segretaria, che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una Associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una Associazione avente la seguente denominazione: "BINARIO VIVO APS", con acronimo "BIVI", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di PISA e con durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei registri delle Associazioni di promozione sociale. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua

Carlo Scorrano
Maria Piscopo
Marco Chetoni
Elisa Lazzeri
Silvia Romani
Alessandro Leggio
Carolina Cavallo
Vanna Niccolai

iscrizione ai registri delle associazioni di promozione sociale, attualmente previsti dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) la promozione, la produzione, la partecipazione a, l'organizzazione e la gestione di eventi e di rassegne culturali, spettacoli, performance e concerti propri e per conto di soggetti terzi nei settori della comunicazione (teatro, cinema, video, musica, danza, arti visive, grafica, editoria di vario genere, informazione, cineforum, attività ludiche con bambini, documentaristica varia, enogastronomia, altro in ambito culturale) utilizzando tutti gli strumenti possibili;
- b) la ricerca, l'organizzazione e la realizzazione di eventi legati alla tradizione popolare e a tutte le sue espressioni performative e coreutiche;
- c) l'attività di formazione: laboratori nelle scuole, organizzazione di corsi e attività formative, nonché conferenze e mostre nelle varie discipline;
- d) promuovere e favorire lo scambio di idee e di informazioni, dibattiti, ricerche e pubblicazioni;
- e) promuovere, anche mediante l'adesione ai social media la circolazione delle attività istituzionali, realizzare libri, periodici, opuscoli, partecipare a trasmissioni televisive allo scopo di promuovere e diffondere le finalità dell'Associazione;
- f) sostenere le politiche di integrazione rivolte ad associazioni, comunità, gruppi, singoli individui e altro, che si configurano come "categorie svantaggiate";
- g) dotarsi di servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed altri generi di conforto, collegati alle attività istituzionali anche in contesto di attività commerciale;
- h) attuare ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità dell'Associazione in coerenza con lo stato giuridico della stessa, compreso la collaborazione con enti pubblici e non e la partecipazione a bandi per l'assegnazione di fondi finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali.

Per raggiungere gli scopi sopra descritti, si potranno stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per tutte le attività. Si potrà aderire ad associazioni o confederazioni che abbiano obiettivi analoghi.

UNITA' DEL TERRITORIO
E PROVINCIALE DI PISA
SERIE III
17 MAG. 2019

Calisto Tanzi

MA

Alfonso...

Costa...

Stella...

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche: Presidente Carlo Scorrano; Segretaria Maria Piscopo; Consigliere Silvia Romani

LE ART. 5 I presenti finanziano l'Associazione costituendo un Fondo Sociale pari ad €700,00.

ART. 6 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2019. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Pisa, 16 Maggio 2019

Carlo Scorrano

Maria Piscopo

Carlo Scorrano

Elia

Silvia Romani

Alfonso Balzotto

Carlo Scorrano

Valeria Nicotri



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

17 MAG. 2019

Registrato 1184 SERIE III

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Patrizia Muscarà

IL FUNZIONARIO
Nadia Pieraccini



17 MAG. 2019

STATUTO BINARIO VIVO

ALLEGATO ALL'ATTO Associazione di Promozione Sociale

Registrato 1484 SERIE III

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, denominato "Codice del Terzo settore", e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "BINARIO VIVO APS", con acronimo "BIVI", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Pisa e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) la promozione, la produzione, la partecipazione a, l'organizzazione e la gestione di eventi e di rassegne culturali, spettacoli, performance e concerti propri e per conto di soggetti terzi nei settori della comunicazione (teatro, cinema, video, musica, danza, arti visive, grafica, editoria di vario genere, informazione, cineforum, attività ludiche con bambini, documentaristica varia, enogastronomia, altro in ambito culturale) utilizzando tutti gli strumenti possibili;
- b) la ricerca, l'organizzazione e la realizzazione di eventi legati alla tradizione popolare e a tutte le sue espressioni performative e coreutiche;
- c) l'attività di formazione: laboratori nelle scuole, organizzazione di corsi e attività formative, nonché conferenze e mostre nelle varie discipline;
- d) promuovere e favorire lo scambio di idee e di informazioni, dibattiti, ricerche e pubblicazioni;
- e) promuovere, anche mediante l'adesione ai social media la circolazione delle attività istituzionali, realizzare libri, periodici, opuscoli, partecipare a trasmissioni televisive allo scopo di promuovere e diffondere le finalità dell'Associazione;
- f) sostenere le politiche di integrazione rivolte ad associazioni, comunità, gruppi, singoli individui e altro, che si configurano come "categorie svantaggiate";
- g) dotarsi di servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed altri generi di conforto, collegati alle attività istituzionali anche in contesto di attività commerciale;

Colloquio
Ell
Allegato B. Legem
Code
Rover
Code

AG.

h) attuare ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità dell'Associazione in coerenza con lo stato giuridico della stessa, compreso la collaborazione con enti pubblici e non e la partecipazione a bandi per l'assegnazione di fondi finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali.

Per raggiungere gli scopi sopra descritti, si potranno stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per tutte le attività. Si potrà aderire ad associazioni o confederazioni che abbiano obiettivi analoghi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività associative con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione o uno dei suoi membri appositamente nominato, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare e votare in Assemblea.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione e ratificati in Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



Handwritten notes and signatures on the right margin:
- A vertical signature: *Carlo Saverio Eld...*
- A signature: *Alberto...*
- A signature: *Stefano...*
- A signature: *Stefano...*

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, fino al massimo di una delega.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo anche elettronico risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, l'Assemblea in prima convocazione sarà validamente costituita solo con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea avrà validità qualunque sia il numero degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati intervenuti in Assemblea.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

All'interno dell'Organo di amministrazione, un Consigliere assumerà il ruolo di Segretario con il compito di curare la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione e un Consigliere assumerà il ruolo di Tesoriere con il compito di curare gli aspetti finanziari e amministrativi delle attività svolte dall'Associazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove presente, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità previa richiesta all'Organo di amministrazione in periodi non festivi o di ferie estive e con preavviso di giorni dieci.

ART. 16 (Volontari e Lavoratori)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e

Handwritten notes and signatures on the right margin:
M. Nicolò Sila
Rovero
Cant. con
Ass. 11/12/2017
M. Nicolò Sila
Rovero
Cant. con
Ass. 11/12/2017

salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 18
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

.....
Carlo Slavone

.....
Maura Piscope

.....
Vera Votari

.....
A DELLA
PROVINCIA
TERRITORIA

.....
Silvia Loren

.....
MAG. 201

.....
Carlo Corbelli

.....
Veneranda